



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - ANNO 2010

L'ALiquota I.C.I. PER IL CORRENTE ANNO E' STABILITA NELLE SEGUENTI MISURE:

4 PER MILLE
aliquota ridotta

Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate o assimilate alla medesima, comprese le relative pertinenze accatastate nelle categorie:

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse

6,50 PER MILLE
aliquota ordinaria

Per le altre unità immobiliari
(terreni fabbricabili e fabbricati diversi da quelli suindicati)

LA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'ICI E' RAPPRESENTATA DALLA RENDITA CATASTALE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2010, RIVALUTATA DEL 5% E MOLTIPLICATA PER I COEFFICIENTI STABILITI DALLA LEGGE A SECONDA DELLA CATEGORIA CATASTALE

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA DAI PROPRIETARI DI AREE FABBRICABILI RISULTA IMPORTANTE VERIFICARE I VALORI AL METRO QUADRATO STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SECONDA DELLA ZONA IN CUI E' UBICATO IL TERRENO. QUALORA IL VALORE PRESO COME BASE DI CALCOLO SIA INFERIORE A QUELLO STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE SI PROCEDERA' AL RECUPERO DELLA MINORE IMPOSTA VERSATA (per i valori dei terreni consultare la tabella).

**LA DETRAZIONE SPETTANTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
E' FISSATA NELLA MISURA DI € 110,00**

- **si ricorda che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare in cui si ha la residenza anagrafica**

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, è **esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo**, considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, e **relative pertinenze**, ai sensi della Risoluzione n. 12/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 giugno 2008, **nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento, vigente alla data di entrata in vigore del decreto e precisamente:**

- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- L'abitazione concessa dal soggetto passivo d'imposta, **in uso gratuito, ai propri figli o genitori**, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la residenza.

IMPORTANTE: Ai sensi della risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 marzo 2009, non spetta l'esenzione per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, che non risultino locate. In questi casi spetta l'aliquota ridotta e la detrazione stabiliti dal Comune.

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 18.03.2009 è stato integrato il regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, inserendo il seguente comma 4/bis:

“ Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo e terzo grado, a condizione che chi occupa l'immobile vi abbia trasferito la residenza. Nei casi di contitolarità, la detrazione spetta per intero al contitolare che utilizza in via principale l'abitazione indipendentemente dalla sua quota di possesso, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta.”

La modifica introdotta prevede l'estensione del regime di applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, (non viene prevista l'esclusione dall'imposta, in quanto la modifica regolamentare è successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo e terzo grado (fratelli e sorelle – nipoti e nonni – nipote e zio – bisnipote e bisnonno).

IMPORTANTE: la concessione dell'unità immobiliare in uso gratuito deve **obbligatoriamente** essere comunicata, utilizzando i modelli a disposizione presso l'ufficio tributi o reperibili sul sito www.comune.caltrano.vi.it.

TERMINI DI VERSAMENTO

I soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate:

- ❑ **L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato nel periodo dal 1° MAGGIO al 16 GIUGNO 2010.**
- ❑ **L'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata; il versamento deve essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 DICEMBRE 2010.**

**E' CONSENTITO ANCHE IL VERSAMENTO DELL' IMPOSTA
DOVUTA PER L'INTERO ANNO IN UN'UNICA SOLUZIONE PURCHE' EFFETTUATO
ENTRO IL 16 GIUGNO 2010**

**IN QUESTO CASO IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO
APPLICANDO L'ALiquOTA E LE DETRAZIONI IN VIGORE NELL'ANNO IN CORSO
E NON QUELLE DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE**

IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E' INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO (Esempio: Totale da versare €. 50,45 , diventa €. 50,00 – Totale da versare €. 50,55, diventa €. 51,00)

I VERSAMENTI SI ESEGUONO sul conto corrente postale n. 88717582 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA – CALTRANO – VI –ICI - E' ammesso anche il pagamento tramite F24. -

NON E' DOVUTO ALCUN VERSAMENTO SE L'IMPORTO TOTALE DA VERSARE, RIFERITO ALL'INTERO ANNO, E' UGUALE O INFERIORE A EURO 10,00.

DICHIARAZIONE I.C.I. PER VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2008

DICHIARAZIONE ICI: Ai sensi della legge n. 248/2006, art. 37, comma 53 e 54, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, quando il trasferimento degli immobili o la costituzione/perdita di diritti reali sugli stessi è certificata da atti per i quali si applicano le procedure del modello unico informatico (M.U.I.) ai sensi del D.Lgs. n. 463/1997 – art. 3/bis. Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Con provvedimento dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007 è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.(per esempio: ultimazione dei lavori su un'area edificabile, terreno agricolo che diventa area edificabile, fabbricato non più rurale, fabbricato che non costituisce più abitazione principale del soggetto passivo e conseguente perdita del diritto alla detrazione d'imposta e viceversa)

LE DENUNCE I.C.I. PRESENTATE NEGLI ANNI PRECEDENTI HANNO EFFETTO ANCHE PER L'ANNO 2010 E SUCCESSIVI, A CONDIZIONE CHE NON SI VERIFICHINO MODIFICHE DEI DATI ED ELEMENTI DA CUI RISULTI UN DIVERSO AMMONTARE DELL'IMPOSTA.

<p>LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COMPORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 100% AL 200% DEL TRIBUTO DOVUTO CON UN MINIMO DI €. 51,00.</p>
--

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Caltrano (Tel.0445-891043 – settore finanziario) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. – Mail: tributi@comune.caltrano.vi.it -

Caltrano, APRILE 2010

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO
Rag. Franco Nicoletti

VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2010

Z.T.O : *B (residenziale di completamento)*

Z.T.O.	Destinazione	Località	Indice (mc/mq)	€/mq
B1 – B4 – B5 – B12 – B16 – B21	Residenziale di completamento	Mosson	2,00	85,00
B3 – B26	Residenziale di completamento	Mosson	2,50	95,00
B6	Vedi zona S.A.V. 03			
B8 – B9 – B13- B14 -B15	Residenziale di completamento	Mosson	1,50	80,00
B18-B19-B20	Residenziale di completamento	Mosson	1,20	78,00
B42	Residenziale di completamento	Mosson	1,20	95,00
B22 – B24 – B28 B29 – B30	Residenziale di completamento	Caltrano	2,00	85,00
B27	Residenziale di completamento	Caltrano	1,50	90,00
B33 – B34	Residenziale di completamento	Camisino	2,00	58,00
B36 – B38	Residenziale di completamento	Sandonato	2,00	58,00
B35	Residenziale di completamento	Camisino	1,20	50,00
B37 – B39-B40	Residenziale di completamento	Sandonato	1,20	55,00

Z.T.O : *C1 (residenziale parzialmente urbanizzate)*

Z.T.O.	Destinazione	Località	Indice (mc/mq)	€/mq
C1/1	Residenziale di completamento	Mosson	2,00	80,00
C1/2	Residenziale di completamento	Mosson	1,20	78,00
C1/3	Residenziale di completamento	Mosson	1,20	78,00
C1/5	Residenziale di completamento	Caltrano	1,20	78,00
C1/7 C1/8 C1/9	Residenziale di completamento	Camisino	1,20	52,00
C1/10	Residenziale di completamento	Camisino	2,00	55,00

Z.T.O : C2 residenziale soggette a Piano di Lottizzazione

Z.T.O.	Destinazione	Località	Indice (mc/mq)	€/mq
C2/1	Residenziale	Mosson	0,50	40,00
C2/2	Residenziale	Mosson	0,50	42,00
C2/3	Residenziale	Mosson	0,80	45,00
C2/4	Residenziale	Mosson	0,80	47,00
C2/5	Residenziale	Mosson	1,00	60,00
C2/6	Residenziale	Mosson	0,80	50,00
C2/7	Residenziale	Caltrano	1,50	60,00
C2/8	Residenziale	Caltrano	1,00	58,00
C2/9	Residenziale	Camisino	1,00	42,00
C2/10	Residenziale	Camisino	1,00	45,00
C2/11	Residenziale	Tezze	0,50	35,00
C2/12	Residenziale	Sandonato	1,00	47,00

Z.T.O : S.AV. residenziale urbanizzate (strumenti attuativi vigenti)

Z.T.O.	Destinazione	Località	Indice (mc/mq)	€/mq
S.A.V. n. 2 - 3 - 5	Residenziale di completamento	Mosson	1,00	95,00
S.A.V. n. 4	Residenziale di completamento	Mosson	0,50	78,00

**Z.T.O : S.AV. artigianale di completamento urbanizzate
(strumenti attuativi vigenti)**

Z.T.O.	Destinazione	Località	Rapporto max copertura	€/mq
S.A.V. n. 6 - 7 - 8	Artigianale	Mosson	50 %	65,00

Z.T.O : D artigianale di espansione soggette a Piano di Lottizzazione

Z.T.O.	Destinazione	Località	Rapporto max copertura	€/mq
D2/1	Artigianale	Mosson	60 %	35,00

Z.T.O : D urbanizzate (Artigianale-Direzionale-Commerciale-Industriale)

Z.T.O.	Destinazione	Località	Rapporto max copertura	€/mq
D1/1	Industriale di completamento	Camisino	60 %	63,00
D3/1 – D3/2 D3/3 – D3/4	Direzionale – Artigianale - Commerciale	Mosson	50%	60,00

RISTRUTTURAZIONI

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia), sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile ICI è data dal valore dell'area determinata secondo i seguenti criteri:

<i>Z.T.O A) – Centro storico Z.T.O E) – Zona agricola</i>	<i>La base imponibile è costituita dalla superficie di sedime dell'immobile moltiplicata per € 180,00</i>
<i>Z.T.O B) – C)- D)</i>	<i>La base imponibile è costituita dalla superficie del lotto su cui insiste il fabbricato moltiplicata per i valori dei terreni come sopra determinati</i>